



Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale,
Università e Ricerca, Lavoro

Istruzione, Formazione, Lavoro

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2011-2012

La Provincia di Bologna emana il seguente bando per la concessione di borse di studio ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 dell'8 Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10", e delle delibere dell'Assemblea Legislativa n.24 del 3 novembre 2010 e di Giunta Regionale n.1968 del 27 dicembre 2011.

1. Finalità

La legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10" stabilisce all'art.4 che "Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione (.....) la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale".

Per l'anno scolastico 2011/12 la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1968/2011 stabilisce di individuare quali beneficiari delle borse di studio gli studenti delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado per contrastare l'abbandono scolastico e sostenere il completamento del ciclo di studi dell'istruzione secondaria superiore.

2. Destinatari

Potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti frequentanti i primi due anni delle scuole secondarie di 2° grado, statali, private paritarie, paritarie degli EE.LL., residenti nella Provincia di Bologna che soddisfino il requisito economico di partecipazione previsto al punto seguente e che risultino aver completato l'anno scolastico di riferimento. Quest'ultimo requisito dovrà essere certificato dalle singole scuole le quali dovranno attestare entro la fine del mese di giugno la regolare frequenza del ragazzo fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

3. Requisiti di partecipazione

Per l'a.s. 2011/2012 i potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la **situazione economica riferita all'anno 2010** del nucleo familiare di appartenenza e per quanto riguarda lo studente **aver completato l'anno scolastico di riferimento**.

Per avere diritto all'erogazione della borsa di studio l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente¹ **(ISEE) riferito esclusivamente ai redditi dell'anno 2010** del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad **euro 10.632,94**.

Per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2011/2012 **il merito** non è condizione di partecipazione, ma l'aver conseguito nell'anno scolastico precedentemente frequentato la media pari o superiore al 7 (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della normativa vigente, si prescinde dal requisito del merito; pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo più elevato, ferma restando la condizione di aver completato l'anno scolastico di riferimento.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, il valore dell'indicatore economico sopra citato (ISEE) **dovrà essere obbligatoriamente calcolato (e riportato sul modulo di domanda)** compilando la "Dichiarazione Sostitutiva Unica" presso i **Comuni, i Centri di assistenza fiscale (CAAF) e l'INPS sede di Bologna** (a cui il cittadino può richiedere l'attestazione

¹ L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) da cui deriva, vengono calcolati dagli enti competenti (Comuni, CAF o INPS) come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP) (così come indicato dall'art. 2 comma 4 Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni e dalla tabella 1 allegata allo stesso Decreto).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Legislativo n.109/98.

anche per via telematica direttamente, ai sensi della L.183/2010). Si richiede che il calcolo venga effettuato in riferimento **esclusivamente ai redditi dell'anno 2010 di tutti i membri del nucleo familiare del richiedente.**

In riferimento ai minori in affidamento ad una famiglia, ai fini dell'erogazione delle borse di studio, ai sensi della L.R. n.26/2001, si considera il bambino o il ragazzo in affidamento familiare come nucleo a sé stante, avvalendosi della possibilità offerta dal comma 2, art.3 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Importo delle borse di studio

Come indicato nella delibera di Giunta Regionale n.1968/2011, l'importo unitario delle borse di studio attribuibili agli alunni frequentanti le prime due classi delle scuole secondarie di 2° grado verrà determinato a consuntivo sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto della maggiorazione del 25% spettante ai beneficiari che soddisfano il requisito del merito e/o che si trovino in condizione di handicap certificato.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e la situazione economica.

Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili presso la Segreteria della scuola frequentata, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Provincia di Bologna sito in via Benedetto XIV, 3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), presso gli URP comunali, sul sito Internet della Provincia:

www.provincia.bologna.it nella sezione "Albo Pretorio"

Le domande compilate vanno esclusivamente presentate alla segreteria della scuola frequentata, che rilascerà apposita ricevuta, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 27 febbraio 2012.**

Per le eventuali domande inviate per posta tramite raccomandata A/R farà fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della scuola.

La scuola, dopo aver verificato la completezza e chiarezza delle domande e compilato i dati di sua competenza, provvederà a trasmetterle al Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna **entro e non oltre il 12 marzo 2012** come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1968/2011. **Si sottolinea che le domande trasmesse successivamente saranno considerate fuori termine.**

6. Termine per la presentazione delle domande e per la conclusione dell'istruttoria tecnica

Il presente bando entra in vigore il **25 gennaio 2012**; il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio **scade alle ore 13.00 del giorno 27 febbraio 2012.**

L'istruttoria tecnica delle domande, compresi i controlli, per la concessione delle borse di studio si concluderà come termine massimo entro il 7 settembre 2012. Gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla Provincia di Bologna saranno resi noti sul sito della Provincia di Bologna, indicato al precedente punto 5, a partire dal giorno successivo la data sopra indicata.

Ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni il responsabile del procedimento di assegnazione delle borse di studio è il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Dott.ssa Marisa Lucon (indirizzo mail marisa.lucon@provincia.bologna.it, tel. 051/6598411), mentre l'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti la domanda di borse di studio farà riferimento al Dirigente del Servizio Scuola e Formazione.

Il procedimento si avvierà il 13 marzo 2012 e avrà una durata massima di 180 giorni.

7. Accertamenti

Ai sensi dell'art.71, comma 1, del DPR 445/00 l'Ente erogatore effettuerà idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati contenuti in dichiarazioni sostitutive di certificazioni gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

8. Sanzioni

➤ amministrative:

Qualora il richiedente non fornisca gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati eventualmente richiesti o presenti dichiarazioni non veritiere, i contributi economici o non verranno concessi o, se già concessi, verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

➤ penali:

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Ente erogatore può segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.482 c.p.)
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.)
- uso di atto falso (art.489 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art.640 e 640 bis c.p.)

9. Ricorsi

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna (TAR) nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione degli esiti definitivi.

10. Modalità e tempi di riscossione del beneficio

Il termine entro il quale gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio sarà comunicato per iscritto, entro il mese di dicembre 2012, in base alle disposizioni della tesoreria della Provincia di Bologna e comunque il ritiro dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento della borsa di studio, a pena di decadenza dal beneficio. La Provincia di Bologna non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Informazioni

Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alla Provincia di Bologna - Ufficio Diritto allo Studio al numero **051/ 6598875** nei seguenti giorni e orari:

Lunedì	14.30 – 17.00
Martedì	9.30 – 12.30
Mercoledì	9.30 – 12.30
Venerdì	9.30 – 12.30

agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) comunali, provinciale o regionale (800/66.22.00).

Bologna,

Il Dirigente del Servizio Scuola e Formazione
Dott. Claudio Magagnoli